

Giustizia sportiva: dal campo al tribunale

di Mattia Grassani

Avvocato Esperto di Diritto Sportivo

In ambito dilettantistico si verificano spesso situazioni che implicano decisioni arbitrali potenzialmente incerte e in grado di incidere sull'esito della gara e sulla posizione dei singoli tesserati e delle società

Ogni domenica, le trasmissioni televisive propongono immagini, a diversa velocità, angolazione, distanza, relative ad azioni di gioco verificatesi durante le gare di vari campionati. Vivisezionano la prestazione del direttore di gara ed esprimono giudizi sulle scelte di quest'ultimo e dei suoi collaboratori, sui quali si abbatte, ad ogni errore, una tempesta di polemiche. Nel settore dilettantistico, peraltro, alle cui gare non assistono migliaia di spettatori sugli spalti e le telecamere in campo sono al massimo, una o due, si verificano, molto spesso, situazioni ed incertezze ben più evidenti, che incidono sia sull'esito della gara sia sulla posizione dei singoli tesserati e delle società. Squalifiche del campo, lunghi periodi di inibizione e pesanti ammende conseguono ad episodi di protesta contro l'arbitro, di violenza nei confronti degli avversari o incidenti sugli spalti. Nella stessa misura in cui il livello tecnico dei calciatori diminuisce, lo stesso accade per coloro che sono chiamati a dirigere le gare, per pura passione e divertimento, al pari delle garanzie tecnologiche e supporti televisivi. Le condizioni in cui gli arbitri sono chiamati ad operare non sono obiettivamente le migliori: l'elevatissimo numero di gare non consente di assicurare il controllo della partita ad uno o più collaboratori della Procura Federale a bordo campo, né è previsto il Quarto Ufficiale. Inoltre, soltanto in Serie D, Eccellenza e Promozione l'arbitro è coadiuvato dagli assistenti in divisa. Tuttavia, il Codice di Giustizia Sportiva riconosce strumenti di rilievo in favore dei direttori di gara, per tutelarne l'operato e salvaguardare tale figura.

IL RAPPORTO DELL'ARBITRO

La pietra miliare del procedimento disciplinare sportivo è l'art. 35, comma 1, CGS, secondo cui "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del Quarto Ufficiale, e i relativi supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi della giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". Pertanto, nel procedimento disciplinare, in linea generale, non sono ammesse prove testimoniali (dichiarazioni di calciatori o altri soggetti presenti sul terreno di gioco, anche appartenenti alla squadra avversaria rispetto al tesserato sanzionato, prove televisive o articoli di stampa). Gli unici documenti utilizzabili sono costituiti dagli atti ufficiali che, soprattutto nel caso di gare valide per categorie inferiori alla Promozione, si riducono al rapporto arbitrale ed al suo eventuale supplemento, non essendo previste, in tali tornei, le figure degli assistenti. Il principio si è ormai consolidato in giurisprudenza, tanto che perfino il TNAS del Coni ha affermato che "l'art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di 'piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare', superabile solo - a limitati fini - con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Dunque non è possibile per questo Arbitro Unico - pur apprezzando l'accurata ricostruzione dei fatti operata dal Ricorrente e le lucide argomentazioni svolte dal suo difensore - ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un

vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. In relazione a ciò, dunque, l'Arbitro Unico aderisce alle osservazioni formulate sul punto da altri organi arbitrale TNAS" (delibera del 14/5/2009).

L'Arbitro Unico concorda con i Ricorrenti circa la particolare gravosità della regola sancita dall'art. 35.1.1 CGS, che sembra precludere al calciatore innocente l'esercizio di ogni difesa di fronte ad un referto arbitrale "infedele" (o anche semplicemente erroneo). Pare peraltro all'Arbitro Unico che la regola posta dal CGS sia ben giustificata, in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede.

Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire.

Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati. Siffatta conclusione, d'altronde, corrisponde ai principi, enunciati sul piano internazionale, dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, in cui si è affermato che le decisioni dei giudici di gara in ordine allo svolgimento della stessa ("field of play decisions") non possono essere "riviste" in sede arbitrale, a meno che non sia offerta la prova della evidente malafede (ad es., per corruzione) dell'arbitro stesso. Ma anche se riprendessero i limiti menzionati da ultimo, l'Arbitro Unico nota che nel presente giudizio non si è dedotta la "malafede" dell'arbitro della Gara, ma solo la sua "inadeguatezza" (che potrà essere valutata dagli organi dell'AIA, laddove la FIGC ritenesse di doverli interessare in esito al presente arbitrato anche per una nuova valutazione ai fini tecnici dell'arbitro in questione). Dunque, nemmeno sotto questo profilo il limite posto dall'art. 35.1.1 CGS appare superabile" (rif. lodo 12 aprile 2011).

Pertanto, il dato da cui occorre muovere riguarda l'assoluta supremazia, come fonti di prova, degli atti ufficiali rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto, sebbene l'applicazione del principio in esame, allorquando assuma particolare rigidità, può lasciare perplessi (ad esempio, in alcuni casi le stesse relazioni di servizio dei Carabinieri presenti in occasione dell'accaduto, divergenti dal rapporto arbitrale, non sono stati tenuti in considerazione in quanto "tale rapporto prevale su altre fonti di prova che non possono trovare ingresso nell'ambito sportivo ma, eventualmente, in un giudizio ordinario, regolato da altre norme, quelle ordinarie appunto, ma che sono sottratte alla competenza di questa commissione, la quale DEVE giudicare unicamente, in base alle fonti di prova ammesse dal C.G.S. e non altre" - Commissione Disciplinare c/o F.I.G.C. - C.R. Toscana; C.U. n. 75 del 12/05/2011).

ESPOSTO ALLA PROCURA FEDERALE ?

L'azione maggiormente utilizzata, qualora si ritenga che il rapporto arbitrale riporti circostanze del tutto non corrispondenti al vero e configgenti con la realtà dei fatti, o ne ometta altre, consiste nella proposizione di un esposto alla Procura Federale, con richiesta di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'arbitro, finalizzato ad accertare il reale svolgimento degli accadimenti. L'organo inquirente, in caso di meritevolezza e fondatezza dell'esposto, provvede a sentire i soggetti presenti in occasione della gara, nonché a raccogliere ogni altra prova, per poi aprire, qualora ritenga sussistenti violazioni disciplinari, un procedimento a carico del direttore di gara.

In tale iter, il tesserato che abbia presentato l'atto di denuncia non può partecipare, bensì esclusivamente attendere l'esito delle indagini e l'eventuale deferimento del direttore di gara, al quale, seguirà, in caso di

accertamento di responsabilità a carico del deferito, un provvedimento disciplinare. In alcune occasioni, per la verità non frequentissime, gli organi della giustizia sportiva hanno sanzionato ufficiali di gara per omissioni nel rapporto arbitrale o altri comportamenti violativi dell'art. 1, anche in considerazione del fatto che "gli arbitri ed i dirigenti arbitrali sono, a ben giusta ragione, salvaguardati dalle norme sportive, anche sotto l'aspetto della notoria, indiscussa valenza di fonte privilegiata di prova, attribuita alle loro refertazioni ed alle loro dichiarazioni" (C.U. C.D. c/o F.I.G.C. - C.R. Campania n. 4 del 7 luglio 2011).

Un ulteriore tipo di iniziativa, più volte presa in considerazione, consiste nella proposizione di denuncia-querela nei confronti dell'arbitro, all'autorità giudiziaria penale, per falso in scrittura privata. Una simile iniziativa determina, verosimilmente, l'immediato deferimento del tesserato denunciante, che si espone, se calciatore, ad una squalifica di almeno 6 mesi, se dirigente, per 1 anno, per violazione dell'art. 30 dello Statuto Figc; sul punto, recentemente, il TNAS del Coni ha affermato che il cd. 'vincolo di giustizia' "deve ritenersi circoscritto alle materie conosciute o conoscibili dagli organi federali, in quanto di competenza della Federazione in forza di norme federali, non potendo, di contro, ritenersi operante ove la tutela possa essere esercitata esclusivamente in sede penale. Diversamente opinando, ne conseguirebbe un pregiudizio per i diritti dei tesserati, posti nell'impossibilità di ottenere tutela nelle opportune sedi, non potendo gli organi federali valutare le condotte penalmente rilevanti ed eventualmente di sanzionarle nei termini di legge" (lodo dell'1 aprile 2011). Tuttavia, il principio non è ancora stato recepito assorbito dagli organi di giustizia interni, per cui la squalifica, soprattutto nei primi gradi di giudizio, non sarebbe certo da escludersi. Parallelamente, l'autorità giudiziaria ordinaria svolgerebbe gli opportuni accertamenti, per poi decidere se esercitare l'azione penale nei confronti del direttore di gara o emettere decreto di archiviazione. Nella prassi, tuttavia, risulta assai improbabile che tali procedimenti si concludano con una condanna a carico dell'arbitro.

CONCLUSIONI

Appare evidente come mettere in discussione e superare le risultanze del rapporto arbitrale, in ambito endo-ordinamentale, costituisca un compito molto arduo. Il valore di prova privilegiata, attribuito al rapporto degli ufficiali di gara può essere scalfito mediante iniziative di complessa procedimentalizzazione, che richiedono, in ogni caso, tempi di definizione molto dilatati, spesso incompatibili con la celerità del procedimento giustiziale.

In altre parole, cercare di superare il contenuto del rapporto arbitrale una volta esauritosi il doppio grado in sede endo-federale appare un percorso irto di ostacoli e di difficile positiva definizione, tanto da esporre perfino a rischi di aggravamento della posizione dell'interessato. Dura lex sed lex.

FOCUS SU > LA NORMA

Il rimedio residuale la revocazione

I superiori anche qualora vadano a buon fine, **non sono in grado di assicurare, di per sé, autonomamente alcuna modificazione/annullamento della sanzione irrogata** sulla base del rapporto arbitrale ritenuto ingiusto, che non avesse descritto quanto effettivamente verificatosi sul campo di gioco. Al più, infatti, può essere adottato un **provvedimento disciplinare nei confronti del direttore di gara**, sulla base della denunciata falsità del rapporto arbitrale. Pertanto, il tesserato che intende addivenire all'annullamento o alla riduzione della sanzione comminata sulla base di un rapporto non corrispondente al vero od incompleto, potrà ottenere quanto desiderato soltanto proponendo ricorso per revocazione, previsto dall'art. 39 C.G.S., secondo cui **"tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione** innanzi alla Corte di

Giustizia federale, entri trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa."

FOCUS SU > LA NORMA

Cosa succede se l'arbitro sbaglia

Nelle categorie minori, il potere riconosciuto al direttore di gara, necessario per consentire all'unico ufficiale di governare efficacemente il match, rappresenta un **presidio pressoché invalicabile** per i tesserati che si sentano vittime di un'ingiustizia allorché, nel rapporto arbitrale, si vedano attribuiti comportamenti in realtà diversi dai fatti realmente accaduti. Pesantissime sanzioni, infatti, spesso raggiungono atleti che si professano innocenti, adducendo circostanze e riportando ricostruzioni, seppure non sempre verosimili, contrarie a quella che è stata la percezione dell'arbitro. Tuttavia, in ambito endo-ordinamentale sportivo, **i fatti descritti negli atti ufficiali di gara non sono generalmente sindacabili**, per cui gli organi di giustizia sportiva pressoché costantemente non mettono mai in discussione la verifica dell'evento che ha dato origine alla condanna, bensì intervengono sul quantum, ovvero sull'entità della stessa. In argomento, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni ha ritenuto che, in questi casi, lo stesso può esprimersi, "alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla **"non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione"**, con ciò chiarendo di disporre del potere di riformare il provvedimento dell'organo di giustizia endofederale soltanto se sproporzionato rispetto alla valutazione dell'organo C.O.N.I. . Pertanto riuscire a smantellare le risultanze del rapporto arbitrale, qualora non si ponga in conflitto con i rapporti di altri ufficiali di gara (spesso, tuttavia, non presenti nelle categorie minori) diviene, nel giudizio disciplinare, impresa molto ardua, dovendosi, così, ricorrere ad altri strumenti, per la verità piuttosto complessi e di incerta efficacia.